

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE SORRENTINO

Seduta del 31/03/2026

FATTO

Il ricorrente rappresenta di essere titolare del buono fruttifero n° *001, emesso in data 18 agosto 2001, del valore nominale di € 250,00 il cui rimborso è stato negato dall'intermediario resistente per intervenuta prescrizione. In proposito, lamenta la violazione da parte dell'intermediario degli obblighi informativi, atteso che il buono, la cui serie risulta indicata solo a penna, risulta privo di elementi dai quali evincere la data di scadenza e/o la durata. Inoltre, evidenzia che l'intermediario non ha consegnato il Foglio Informativo con le caratteristiche dell'investimento. Richiama, a supporto della sua prospettazione, il provvedimento AGCM n. 30346/2022. L'intermediario, costituitosi tempestivamente, contesta la ricevibilità del ricorso poiché sulla questione l'arbitro bancario finanziario sarebbe incompetente sia *(a) temporalmente*, in quanto il ricorso è relativo a fatti non rientranti temporalmente nella competenza dell'ABF, così come da ultimo ridefinita dalle Disposizioni ABF (operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso) che *(b) per materia* in quanto, a suo dire, i buoni postali sono prodotti finanziari che rientrano nella disciplina del Testo Unico Finanziario e non in quella del Testo Unico Bancario. Nel merito eccepisce la prescrizione del diritto.

DIRITTO

L'intermediario, in via preliminare, ha eccepito l'irricevibilità del ricorso per incompetenza ratione

temporis e ratione materiae dell'ABF. Sul punto si rileva che, con orientamento costante, l'Arbitro ha da tempo affermato la propria competenza, per entrambi i profili, in relazione alle controversie relative al rimborso di buoni fruttiferi. Sul punto si rinvia al costante orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento. (Collegio di Coordinamento ABF, n. 6196/2024 e n. 4656/22).

Con riguardo al merito della questione si rileva che I buoni fruttiferi in esame, serie "AA2", sono stati istituiti con il D.M. Tesoro del 29 marzo 2001 che, all'art. 8, così dispone: *"I buoni fruttiferi postali della serie "AA2" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione"*.

Per i buoni in questione, rileva, altresì, l'art. 8 del Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2000 (applicabile anche alle serie dei titoli già emessi e non ancora prescritti alla data della sua entrata in vigore), che ha esteso a dieci anni l'originario termine di prescrizione quinquennale, prevedendo che *"i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi"*. Sul punto il Collegio di Coordinamento, recependo, l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, ha avuto modo di precisare che: *(i)* il dies a quo, ai fini del calcolo della prescrizione, va individuato nella data di scadenza del titolo (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. 7 luglio 2023, n. 19243, relativa a un buono serie AA1); *(ii)* l'art. 8, del DM del 19.12.2000 trova integrale applicazione anche alle serie emesse antecedente al DM citato, sia sotto il profilo dell'estensione del termine prescrizione (da quinquennale a decennale) che della decorrenza (individuata nella "data di scadenza del titolo").

Date le premesse ermeneutiche, il buono in esame ha avuto la sua naturale scadenza al settimo anno dalla data di emissione (18.08.2001), ossia al 18.08.2008. Non risultando al procedimento alcun atto idoneo ad interrompere il termine di prescrizione (decennale), la stessa si è consumata alla data del 18.08.2018. Accertata la inaccoglibilità della domanda di rimborso della sorte capitale e degli interessi maturati, per l'intervenuta prescrizione, questo collegio è impossibilitato a vagliare nel merito, per incompetenza temporale, la domanda risarcitoria collegata alla violazione degli obblighi informativi che gravano sull'intermediario in virtù di quanto dispone il D.M. del 19.12.2000. Si ricorda che, secondo l'orientamento già espresso dal collegio di coordinamento, l'obbligo dell'intermediario di consegnare il foglio informativo si esaurisce al momento del compimento della prescrizione, ragion per cui *dies ad quem* della prescrizione è la data da prendere a riferimento per calcolare il termine dei sei anni entro il quale la condotta illecita deve essere denunciata all'arbitro affinché l'ultimo possa dichiararsi temporalmente competente (Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari sez. I: *"Non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso"*). Nel caso di specie, essendo intervenuta la prescrizione in data 18.08.2018 risulta oggettivo che il ricorso, datato 24.07.2025, è stato presentato oltre il termine di 6 anni dal comportamento contestato.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE